

**Fausto Oggioni**

Responsabile Sicurezza, Ambiente e Servizi Generali – RSPP at FOMAS S.p.A., Socio AIAS




Introduzione di macchine e verifica delle Direttive applicabili, il ruolo del Servizio di Sicurezza e Prevenzione

L'introduzione di nuove macchine e attrezzature nei luoghi di lavoro pone il problema della verifica delle direttive e norme applicabili ai fini della sicurezza, sia che si tratti di poche migliaia di euro o di impianti complessi da decine di milioni. Nell'acquisto di macchine e impianti è fondamentale per il datore di lavoro tenere in considerazione anche gli aspetti legislativi e normativi che il fornitore è obbligato a garantirgli.

L'imprenditore si deve salvaguardare e tutelare evitando di fare degli errori nella definizione delle specifiche di acquisto; è altresì importante verificare durante tutte le fasi che terminano con il collaudo, la conformità della fornitura compito del datore di

lavoro nell'accertare dell'effettiva rispondenza delle macchine messe in servizio ai requisiti legislativi a esse applicabili.

Lo scopo di queste note è di indagare sull'attività che il datore di lavoro, attraverso il Servizio di Prevenzio-



ne e Protezione e in particolare del Responsabile, deve porre in atto per assolvere al dovere di tutela dei lavoratori e dell'azienda che non può limitarsi alla presenza di una dichiarazione CE da parte del fornitore.

Attività da eseguire

L'introduzione di macchine nuove avviene in fasi che presentano risvolti differenti nei confronti della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Già nella fase di progettazione dell'investimento è necessario il coinvolgimento del SPP per affrontare l'inevitabile introduzione di nuovi rischi in azienda.

Questo può avvenire solo attraverso il coinvolgimento diretto non tanto nelle fasi di scelta delle tecnologie, normalmente non attinenti al SPP, ma in tutti gli aspetti di sicurezza e salute che la nuova macchina introdurrà in azienda.

Dopo la fase di previsione e attivazione dell'investimento, la partecipazione del SPP deve essere prevista nella valutazione delle offerte dei possibili fornitori a verifica del rispetto dei vincoli di sicurezza e normativi presenti, in particolare se trattasi di fornitori stranieri in merito a problemi di comprensione della documentazione ed extra UE sull'allineamento alla normativa comunitaria vigente.

La valutazione del SPP deve comprendere anche gli aspetti che riguardano la gestione del cantiere di installazione della macchina; a questo proposito è opportuno organizzare una serie di riunioni di coordinamento anche se non in presenza di opere di ingegneria civile ma dall'installazione, sino alla fase di collaudo e messa in servizio della macchina.


Una attenzione particolare deve essere inoltre data alla richiesta, raccolta e verifica della documentazione di conformità tecnica come Manuali di Uso e Manutenzione, dichiarazione di conformità CE, Safety Matrix, Performance Level delle funzioni di sicurezza ecc.

Il compito è notevolmente semplificato dall'introduzione della Direttiva Comunitaria 2006/42/CE (Direttiva Macchine), recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010, con quanto previsto in materia di documentazione da predisporre insieme alla macchina e consegnata al committente.

La Direttiva prevede alcuni documenti che sono:

- Il fascicolo tecnico o la documentazione pertinente nel caso di quasi-macchina, fascicolo che resta al costruttore e deve soddisfare eventuali necessità di indagine da parte degli organi di controllo.

@ Courtesy of FOMAS Group





@ Courtesy of FOMAS Group

- La dichiarazione di conformità o dichiarazione di incorporazione.
- La marcatura CE.
- Il manuale d'uso e manutenzione.
- La documentazione relativa alle produzioni in serie con obbligo di certificazione di terza parte.

Il SPP deve adoperarsi affinché la documentazione consegnata, la dichiarazione, la marcatura e il manuale d'uso e manutenzione siano l'esatta immagine della macchina, sia per quanto riguarda i contenuti previsti dalla Direttiva sia per la congruenza tra i medesimi.

La Direttiva, nell'allegato I al 1.7 "Informazioni", indica in modo chiaro quali sono le informazioni che sono dovute dal produttore all'utilizzatore; queste, purtroppo spesso e volentieri come constatato dal recepimento della Direttiva in poi, sono mancanti o incomplete, ad esempio:

- *Identificazione della macchina* (1.7.3); in particolare il numero di serie, dato di collegamento tra i vari documenti e la macchina, insieme alla

denominazione del produttore è spesso diverso tra dichiarazione, targa di marcatura e le istruzioni d'uso e manutenzione (o manuale); questo invalida i documenti non essendoci oggettività nel collegamento tra gli stessi.

- *Lingua e la forma delle istruzioni* (1.7.4 e seguenti); la Direttiva specifica che la lingua deve essere quella del luogo in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio, in particolare viene specificato che deve essere compresa dall'utilizzatore.

In merito alla sicurezza sul lavoro è un punto fondamentale: non devono essere accettate istruzioni in una lingua non compresa dagli operatori (o compresa solo in parte) o anche in forma lessicale complessa. Questa mancanza può essere fonte di incomprensioni e di infortuni anche gravi; l'obbligo ricade sul costruttore ma, in fase di contratto, chi detiene all'interno dell'azienda la responsabilità di scelta e acquisto dovrebbe verificarne l'applicazione in collaborazione con il SPP. In fase di collaudo e consegna alla produ-

zione il SPP non deve deliberare una macchina con istruzioni non comprensibili agli utilizzatori, perché introdurrebbe consapevolmente un rischio aggiuntivo.

- *Uso scorretto ragionevolmente prevedibile* (1.7.4.1 c e 1.7.4.2 h e l) e rischi residui; si tratta di un altro punto spesso disatteso ma fondamentale nel momento della formazione/istruzione degli operatori (1.7.4.2 k), in particolare in presenza di macchine di nuova generazione rispetto a quanto installato o del tutto nuove in azienda.

- *Istruzioni delle operazioni di regolazione e manutenzione* (1.7.4.2 r e s); sono spesso manchevoli per quanto attiene la manutenzione ordinaria programmata. Questa si associa a quanto riportato nella lista dei pezzi di ricambio che, se per la Direttiva (1.7.4.2 t) riguarda quanto incide su salute e sicurezza dei lavoratori, per la pratica della sicurezza in senso generale riguarda la maggior parte dei componenti, in particolare i posti e i sistemi di comando, manovra e controllo, oltre, ovviamente, alle protezioni e ai relativi sistemi di gestione

- *Informazioni sul rumore aereo* (1.7.4.2 u); la Direttiva riporta vari casi di applicazione in particolare nei posti di lavoro considerati genericamente al chiuso e/o con presidio continuo di lavoratori. Nei casi non specificati come per le macchine non sempre presidiate o all'aperto la Direttiva richiama l'applicazione di differenti direttive comunitarie sulle emissioni di rumore aereo, aspetto quasi mai preso in considerazione dai costruttori.

Costruttori che se eventualmente citano nella documentazione questa problematica ne rimandano la verifica all'utilizzatore, nonostante sia un loro preciso compito così come richiamato all'Art. 12 della Direttiva "Procedure di valutazione della conformità delle macchine".

Questo è un altro caso specifico dove il SPP deve poter valutare se, ancor prima dell'installazione della macchina, sono stati adottati i requisiti specifici di emissioni sonore, valutazione che è possibile effettuare verificando l'elenco delle direttive applicate così come previsto dai principi di redazione della dichiarazione (EN ISO/IEC 17050-1:2010).



In questa prima parte si sono descritti in modo non esaustivo ma esemplificativo alcuni dei casi comuni di mancanze rilevabili nella documentazione delle macchine in applicazione della Direttiva, mancanze che divengono evidenti a seguito di una verifica attenta di quanto consegnato.

"parole ed esperienze senza l'utilizzo dell'intelligenza artificiale"